

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

tra

il Sig. Luciano Olivieri, nato a Milano il 23 giugno 1955, cod. fisc.: LVRLCN55H23F205Z, domiciliato ai fini del presente atto in 20124 Milano, Piazza Caiazzo 1, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): luciano.olivieri@odcecmilano.it, di seguito denominato anche **“Locatore”**

da una parte

e la società HT SRL, con sede in Milano, Via Moscova 13, CF e PIVA 03924730967, iscritta al registro imprese di Milano al N. 1712545, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) htssl@legalmail.it, in persona del suo legale rappresentante Sig. David Vincenzetti, nato a Macerata il 04 dicembre 1967, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società, CI N. AR8406989 emessa il 14 ottobre 2010 dal Comune di Milano, che dichiara di essere munito dei necessari poteri a lui attribuiti con atto del 22 aprile 2013, di seguito denominata **“Società” o “Conduttore”**

dall'altra

e congiuntamente **“le parti”**

premesso che

- il Locatore è proprietario di un appartamento posto al 6 piano di un più ampio fabbricato sito a Milano, in Viale Vittorio Veneto, 24 censito presso il NCEU al foglio n. 313, mappale n. 142, sub. 72, più cantina, di seguito denominato anche **“Immobile” o “Appartamento”**;
- l'Appartamento risulta così composto:
 - 1) ingresso;

- 2) salotto;
- 3) N. 2 bagni;
- 4) cucina arredata;
- 5) N. 2 camere da letto;
- 6) N. 2 ripostigli;
- 7) N. 1 balcone;
- 8) cantina;

- l'Appartamento è stato ristrutturato dal Locatore, dotato di impianto di condizionamento in ogni stanza, eccetto la cucina, tapparelle elettriche, allo stato risulta parzialmente ammobiliato, come da elenco che si allega al presente contratto (v. All. 1);

- la Società HT Srl intende prendere in locazione l'Immobile al fine di sublocarlo al proprio personale dirigente di stanza a Milano con uso in favore anche dei relativi conviventi;

- tutto quanto sopra premesso, il Sig. Luciano Olivieri e la Società HT Srl, nella loro qualità rispettivamente di Locatore e Conduttore, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1. VALIDITÀ DELLA PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto e vale patto.

ART. 2. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta, l'unità immobiliare di sua proprietà, meglio descritta in premessa.

ART. 3. DURATA DELLA LOCAZIONE



La locazione avrà la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal giorno 24 marzo 2015 e con scadenza al 13 marzo 2019. Il contratto si rinnoverà ex lege, dopo detta scadenza, per un periodo di 4 (quattro) anni.

Viene riservato al Conduttore la facoltà di recesso anticipato al presente contratto di locazione in base a quanto disposto dall'art. 15.

ART. 4. CANONE DELLA LOCAZIONE

Il corrispettivo annuo del canone di locazione e rimborso spese condominiali è consensualmente stabilito e concordato tra le parti come segue: quanto ad € 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00 Euro) per canone di locazione annuale e quanto a € 2.400,00.- (duemilaquattrocento /00 Euro), salvo conguaglio a fine anno, per rimborso spese condominiali, così per un totale di € 22.200,00- (ventiduemiladuecento/00 Euro) che il conduttore si impegna a versare al Locatore in n° 4 (quattro) rate trimestrali anticipate coincidenti con il 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre e 1 gennaio, ciascuna dell'importo di € 5.550,00 (cinquemilacinquecento/00), a mezzo di bonifico bancario da versare sul conto corrente che sarà comunicato dal Locatore, entro il giorno 5 (cinque) di ogni trimestre, con valuta il giorno 1 di ogni trimestre. Nel caso in cui la firma del presente contratto non coincida con l'inizio di uno dei trimestri sopra indicati, la prima rata includerà anche l'importo relativo al periodo compreso tra l'inizio della locazione e l'inizio del trimestre successivo. L'obbligazione di pagamento a carico del Conduttore deve intendersi adempiuta alla data dell'effettivo accredito delle somme dovute sul conto corrente del Locatore. Le rate del canone di locazione successive alla prima sono computate a mesi e non a giorni, in quanto maturano all'inizio di ciascun mese di locazione.



Sono a carico del Conduttore, in proporzione alle quote di ripartizione millesimale riferite all'Immobile locato, tutte le spese e gli oneri relativi alla gestione ordinaria condominiale, anche in deroga all'art. 9 della L. n. 392/1978 che saranno aggiornati con riferimento ai preventivi e consuntivi spese redatti dall'Amministratore del Condominio e tempestivamente comunicati per iscritto al Conduttore. Le spese di gestione straordinaria condominiale resteranno a carico del Locatore nella misura di legge.

Il Conduttore corrisponderà al Locatore l'importo del conguaglio di fine anno delle spese e degli oneri condominiali entro 5 giorni dal ricevimento del documento di ripartizione di tali spese tra i singoli condomini, così come pervenuto al Locatore dall'Amministratore del condominio.

Nel canone di locazione non sono comprese le somme dovute per gli oneri accessori come individuate nell'art. 6 che, quindi, sono a carico del Conduttore.

Il Conduttore, esonera il Locatore da ogni responsabilità per eventuali sospensioni e/o irregolarità nell'erogazione dei servizi comuni e da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli dal fatto doloso o colposo o da omissione di altri condomini o conduttori dello stabile, del portiere e dei terzi in genere e per i danni causati da scassi, rotture, manomissioni, da tentato e/o consumato furto, da incendi, da umidità, invasioni o infiltrazioni di acque nell'Immobile locato.

Le parti, pattuiscono espressamente che il mancato pagamento anche parziale ed anche di una sola rata trimestrale del canone e delle spese condominiali, decorso il termine di tolleranza dei 15 (quindici) giorni dal termine ordinario sopra indicato, costituirà inadempimento contrattuale, con



conseguente risoluzione del contratto di locazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 cc e quindi previo invio di raccomandata con diffida all'adempimento e concessione di termine di grazia non inferiore ai 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento. Dopo n. 5 diffide all'adempimento, il Contratto si considererà risolto automaticamente come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art 1456 cc.

ART. 5. AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

Per patto espresso e sostanziale fra le parti contraenti e senza obbligo di richiesta scritta da parte del Locatore, il canone come sopra pattuito sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione assoluta dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'Istat.

ART. 6. ONERI ACCESSORI

La somma corrisposta per il canone di locazione non comprende gli oneri accessori, quali elencati nell'art. 9 L. 392/1978, la tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non eventualmente già inclusa nelle spese condominiali, le eventuali altre imposte e tasse che la legge ponesse a carico del Conduttore.

ART. 7. VOLTURAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Locatore autorizza il Conduttore - che si obbliga - a volturare a proprio nome, ovvero a nome del subconduttore dell'immobile, come specificato in premessa, cura e spese, i contratti di fornitura relativi ai servizi pubblici e/o privati al primo eventualmente intestati, quali, a puro titolo esemplificativo, luce e gas.



ART 8. GARANZIE

Il Conduttore riconosce al Locatore, mediante assegno bancario SBF contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, un importo corrispondente a €. 9.600,00 (novemilaseicenti/00 Euro). Tale deposito, non imputabile in conto pigioni e produttivo di interessi legali, potrà essere imputato dal Locatore ai danni eventualmente prodotti all'immobile ed alle manutenzioni ordinarie eventualmente non effettuate dal Conduttore, salvo il risarcimento del danno ulteriore e sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'immobile e degli arredi, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi assunti da parte del Conduttore, con facoltà di rivalsa sull'importo stesso da parte del Locatore. Se utilizzato nel periodo di validità del contratto, tale importo dovrà essere immediatamente reintegrato.

Il Conduttore consegnerà entro 15 giorni dalla firma del presente Contratto fideiussione bancaria a prima richiesta, per tutta la durata del contratto e, pertanto, da rinnovarsi di anno in anno, a titolo di garanzia del puntuale rispetto dei tempi e dei pagamenti previsti per canone, spese e oneri accessori, eventuale indennità di occupazione e in generale a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni, anche di pagamento, previste dal presente Contratto, per un importo corrispondente a 12 mesi di canone e spese, pari a complessive € 22.200,00 (ventiduemiladuecento/00 Euro).

I rinnovi annuali di tale fideiussione bancaria a prima richiesta dovranno essere comunicati al Locatore, via Posta Elettronica Certificata, entro 5 giorni dalla data di scadenza della precedente annualità.

Le parti, pattuiscono espressamente che la mancata consegna o il mancato



rinnovo annuale della fideiussione o la mancata comunicazione al Locatore, decorsi 30 (trenta) giorni dal termine sopra indicato, costituiranno inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 cc e quindi previo invio di raccomandata con diffida all'adempimento e concessione di termine di grazia non inferiore ai 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del canone di locazione e delle spese condominiali, trascorsi 10 giorni dal termine previsto, matureranno automaticamente - senza necessità di formale diffida di pagamento o di alcuna comunicazione- gli interessi di mora pari al tasso legale aumentato di 2 (due) punti percentuali, fatti salvi gli effetti risolutivi previsti nel presente contratto.

ART. 9. DIVIETO DEL CONDUTTORE MOROSO DI SOLLEVARE ECCEZIONI O PROPORRE AZIONI

Il Conduttore non potrà, per alcun motivo e/o a qualsiasi titolo, ritardare e/o dilazionare la corresponsione del canone, delle spese condominiali e degli oneri accessori, oltre i termini perentori previsti dal presente contratto.

ART. 10. DESTINAZIONE D'USO E DIVIETO DI MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO

Il Conduttore espressamente dichiara che utilizzerà l'appartamento concesso in locazione esclusivamente ad uso di civile abitazione ed accetta l'espresso divieto ed esclusione di ogni altra destinazione, anche parziale o temporanea, o di immissione nell'Immobile di terzi estranei.

Il Conduttore assume tutti i rischi derivanti dalle possibili attività poste in essere da terzi e che causino allo stesso danni (quali, ad esempio,



spargimento d'acqua, fughe di gas, incendio, e ogni altro incidente dovuto ad abuso o trascuratezza della cosa locata).

Le parti pattuiscono espressamente che qualsiasi violazione alle disposizioni del presente articolo costituiranno inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto di locazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 cc e quindi previo invio di raccomandata con diffida all'adempimento e concessione di termine di grazia non inferiore ai 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento. Dopo n. 2 diffide all'adempimento, il Contratto si considererà risolto automaticamente come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art 1456 cc.

ART. 11 DIVIETO DI SUBLOCAZIONE, DIVIETO DI COMODATO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la sublocazione, salvo specifica autorizzazione per iscritto del Locatore, eccezion fatta per la sublocazione nei confronti dei dirigenti della società Conduttrice, come dichiarato in premessa che si intende sin da ora autorizzata, in ogni caso nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il subconduttore dovrà accettare ogni pattuizione del presente contratto ed ogni regola o prescrizione contenuta nel regolamento condominiale;
- conseguentemente il subconduttore dovrà sottoscrivere i predetti documenti contrattuali;
- il Conduttore ed il subconduttore saranno obbligati al rispetto ed all'adempimento delle pattuizioni convenute nel presente contratto di locazione e delle regole o prescrizioni contenute nel regolamento condominiale.



ART. 12. STATO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Il Conduttore dichiara di aver esaminato l'unità immobiliare concessa in locazione e di averla trovata adatta all'uso dichiarato e di suo gradimento, in ottimo stato di manutenzione in quanto restaurato e rinnovato nei pavimenti, negli intonaci e negli impianti e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo.

Il Conduttore si obbliga ad utilizzare l'Immobile in modo conforme alle sue caratteristiche e comunque nel rispetto dei canoni di diligenza propri del "buon padre di famiglia", ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, ogni altra norma legittimamente emanata ed a tenere comunque un comportamento che sia conforme alle regole di buon vicinato e del corretto vivere civile, nonché a lasciare l'Immobile vuoto da persone e da cose alla cessazione del rapporto di locazione, nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, pena il risarcimento dei danni.

Il Conduttore non compirà atti od omissioni contrari alla lettera ed allo spirito del presente contratto di locazione e, se ciò dovesse avvenire, si assumerà direttamente ed integralmente ogni relativa responsabilità per eventuali danni e/o costi e/o spese direttamente o indirettamente riconducibili alla sua condotta (quali, a puro titolo di esempio, spargimento d'acqua, fughe di gas, incendio, e ogni altro incidente dovuto sia all'uso che all'abuso o trascuratezza della cosa locata) ed accetterà le conseguenze previste dal presente contratto.

E' fatto espresso divieto di perforare le piastrelle ovunque presenti nell'Immobile, di occupare le parti di uso comune del condominio, con materiali ed oggetti vari, di effettuare qualsiasi modifica, innovazione,

miglioria o addizione ai locali concessi in locazione ed alla loro destinazione, inclusi gli impianti esistenti, rispetto allo stato attuale dell'Immobile, senza espressa autorizzazione scritta del Locatore. Nel caso in cui tale autorizzazione venga negata sarà facoltà del Conduttore di recedere dal presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1454 cc. In caso contrario, e pertanto solo in caso di lavori effettuati senza il preventivo consenso del Locatore, il Conduttore avrà l'obbligo - a semplice richiesta del Locatore, anche nel corso della locazione - della rimessione in pristino, a proprie spese.

Il Conduttore si impegna ad eseguire tutte le opere manutentive di ordinaria amministrazione che si renderanno necessarie per mantenere in buono stato l'Immobile e, nei casi in cui l'Immobile abbisogni di riparazioni che non sono a carico del Conduttore, questi sarà tenuto a darne tempestivo avviso telefonico al Locatore, seguito da comunicazione via email ed a compiere tutto quanto è possibile per ridurre gli eventuali danni.

Il Conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni per il funzionamento degli impianti, nonché l'attestazione della prestazione energetica degli edifici (ACE) allegata al presente contratto (All. 2).

ART. 13. MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE

Sono a carico del conduttore tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria degli impianti e degli arredi, e delle utenze di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi comuni gravanti sull'unità immobiliare, nonché la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e qualsiasi imposta o tassa per la quota che la legge pone a carico del Conduttore.

In relazione agli impianti di condizionamento, tapparelle elettriche,

meccanismo di apertura delle finestre, scaldacqua, impianto elettrico ed idraulico, riconosciuti nuovi ed in perfetto stato dal Conduttore, sono a carico dello stesso tutte le spese di manutenzione, pulizia, riparazioni di singoli elementi dell'impianto al fine di garantirne il perfetto funzionamento.

Restano a carico del Locatore esclusivamente i lavori di straordinaria manutenzione; a tal fine, il Conduttore è tenuto a comunicare al Locatore via PEC la necessità degli interventi da eseguire per la manutenzione straordinaria dell'Immobile.

Il Locatore potrà sostituirsi al Conduttore qualora quest'ultimo non provveda tempestivamente alle riparazioni; in tal caso il Conduttore dovrà rimborsare quanto anticipato dal Locatore previa esibizione di idonea documentazione contabile.

Il Conduttore potrà sostituirsi al Locatore qualora quest'ultimo non provveda tempestivamente alle riparazioni di tipo straordinario nei casi di urgenza. In tal caso il Locatore dovrà rimborsare quanto anticipato dal Conduttore previa esibizione di idonea documentazione contabile ed in caso di ritardo nel pagamento oltre i 15 giorni dall'invio della documentazione avrà facoltà di compensare le spese sopportate con il successivo canone mensile in scadenza, fino a compensazione.

Il Conduttore assume tutti i rischi e le spese derivanti dalle possibili attività poste in essere a seguito della materiale disponibilità dell'appartamento e che causino allo stesso danni (quali, ad esempio, spargimento d'acqua, fughe di gas, incendio, e ogni altro incidente dovuto ad abuso o trascuratezza della cosa locata).



Il Locatore potrà effettuare manutenzioni straordinarie necessarie ed urgenti all'interno dell'appartamento locato, senza corrispondere alcuna indennità alla parte conduttrice, anche se la durata della riparazione sia superiore ai venti giorni, con ciò derogandosi, per volontà delle parti, alla disposizione dell'art 1584 cc.

ART. 14. ADDIZIONI, MIGLIORAMENTI E TRASFORMAZIONI

Il Conduttore, senza il preventivo consenso scritto del Locatore, non può compiere addizioni e/o innovazioni e/o miglioramenti e/o trasformazioni dell'unità immobiliare.

Tutti gli eventuali miglioramenti e le addizioni non asportabili, effettuate dal Conduttore con il preventivo consenso del Locatore, resteranno gratuitamente acquisiti al Locatore, senza che il Conduttore possa pretendere alcun compenso e/o indennità di sorta.

ART. 15. RECESSO ANTICIPATO DEL CONDUTTORE

Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al Locatore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 3 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 16. VISITE

Il Locatore, nei giorni ed orari che saranno con anticipo concordati con il Conduttore, potrà ispezionare l'immobile concesso in locazione, anche al fine di constatare le modalità d'uso e lo stato di manutenzione, una volta l'anno. In caso di messa in vendita dell'Immobile o in caso di disdetta della locazione per qualsiasi ragione, il Conduttore, si obbliga a consentire la visita dell'Immobile da parte di aspiranti acquirenti o conduttori nei giorni e negli orari che verranno di volta in volta concordati.

ART. 17. ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti giudiziari e stragiudiziali, il Locatore e il Conduttore dichiarano di volere ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni presso i luoghi di residenza in epigrafe indicati, con obbligo di comunicarne l'eventuale variazione, che sarà opponibile alle altre parti dal giorno in cui queste ne avranno avuto l'effettiva conoscenza, per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via PEC.

ART. 18. OBBLIGHI DEL CONDUTTORE NEL CASO DI RECESSO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Nel caso di recesso o risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il Conduttore garantisce sin da ora la effettiva liberazione dell'Immobile da persone e da cose non appartenenti al Locatore, alla data di efficacia di tale recesso o risoluzione e la restituzione delle chiavi dell'Appartamento. Nel caso ciò non avvenisse, decorsi i successivi 10 giorni, corrisponderà al Locatore una indennità di occupazione abusiva pari a € 200,00 (duecento/00) al giorno, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, sino a quando l'Immobile non sarà stato liberato.

La riconsegna dell'Immobile e delle chiavi sarà eseguita dal Locatore o a mezzo di persona dallo stesso delegata, che provvederà a redigere apposito verbale con il Conduttore.

ART. 19. MODIFICHE CONTRATTUALI

Tutte le modifiche o le integrazioni al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto, pena la loro inefficacia.

L'eventuale invalidità di singole clausole del contratto non inficerà la

validità dell'intero contratto delle altre pattuizioni dello stesso, fermo l'impegno delle parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.

L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti nel presente contratto.

ART. 20. DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente contratto, il Locatore e il Conduttore rinviano alle disposizioni vigenti del codice civile, delle leggi speciali e degli usi locali, in quanto applicabili.

ART. 21. FORO COMPETENTE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per ogni controversia dipendente o concernente l'esecuzione e/o l'interpretazione del presente contratto, Foro competente è quello del Tribunale di Milano in cui è ubicato l'immobile.

In ossequio alla normativa sulla Privacy (DLgs. 30.6.2003, n. 196) e limitatamente alle finalità relative e conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto, il Locatore e il Conduttore si prestano reciprocamente il consenso per il trattamento dei propri dati personali.

ART. 22. IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese per il presente contratto, tra cui, ad esempio, quelle di bollo, di quietanza e di registrazione, anche per le annualità successive, sono integralmente a carico del Conduttore, che previa ricezione di idonea

documentazione scritta, saranno tempestivamente corrisposte al Locatore il quale si occuperà materialmente di provvedere al loro regolare adempimento e rinnovo.


Milano, li 24 marzo 2015

HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Il Locatore



Il Conduttore



Pur essendo, il presente contratto, frutto di trattative liberamente svoltesi tra il Locatore e il Conduttore, ad ogni buon fine, questi dichiarano di aver letto tutte le clausole sopra estese, approvando, specificatamente, ai sensi degli artt. 1341, e 1342 c.c., gli articoli che qui di seguito si riportano:

art. 3. Durata della locazione; art. 4. Canone della locazione; art. 5. Aggiornamento del canone di locazione; art. 6. Oneri accessori; art. 8. Garanzie; art. 9. Divieto del conduttore moroso di sollevare eccezioni o proporre azioni; art. 10. Destinazione d'uso e divieto di mutamento; art. 11. Divieto di sublocazione, divieto di comodato e di cessione del contratto; art. 12. Stato dell'unità immobiliare; art. 134. Manutenzione dell'immobile; art. 14. Addizioni, miglioramenti e trasformazioni; art. 156. Recesso anticipato del conduttore; art.16. Visite; art.18-. Obblighi del conduttore nel caso di recesso o risoluzione del contratto; art. 22. Imposte, tasse, spese di contratto.

Il presente contratto è redatto in duplice copia originale e si compone di n. 16 pagine, tutte siglate dai sottoscrittori, di cui l'ultima, firmata in calce per esteso, è sino a qui.

Al presente contratto si allegano i seguenti documenti, parimenti siglati dai contraenti:




I) Inventario mobili e impianti;

II) Attestazione della prestazione energetica degli edifici (ACE) **HT Srl**
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Il Locatore



Il Conduttore



PER ACCETTAZIONE





ALL I) Inventario mobili e impianti:


1. Cucina completamente ammobiliata di colore beige, con tavolo con 4 sedie, dotata di frigorifero con ghiacciaia, piano cottura e forno;
2. Impianto di condizionamento composto da compressore esterno posto sul balcone, N. 3 apparecchi split interni, N. 2 telecomandi di funzionamento
3. N.1 scaldabagno a gas

HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Il Locatore



Il Conduttore



PER RICEVUTA
26/03/2015

Sig. Luciano Oliveri



relevo li 26.03.2015 euro 36.000,00

Milano
L.go Guido Donegani, 3 - IT

NON TRASFERIBILE

A vista pagate per questo assegno bancario

ABI 2008-1
CAB 01621-2

Seventy six thousand / 00

Luciano Oliveri

3669359706-12

Conto

HT Srl

Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Firma
Luciano Oliveri

PCOS S.p.A. © Officio Cambi Valori

13669359706 2603046214



PATENTE DI GUIDA

REPUBBLICA ITALIANA



1. OLIVIERI
2. LUCIANO
3. 23/06/55 MILANO (MI)

4a. 12/07/2012

4c. U.C.O.

4b. 02/09/2013

5. U1B312029K

7.

9. A B

8. MILANO (MI)

VIALE GRAN SASSO 38